

Ordinanza della Cassazione: sotto i riflettori i pagamenti effettuati in violazione della lealtà

# Srl, conflitto d'interessi punito

## L'amministratore risponde pure se non si accerta insolvenza

DI DARIO FERRARA

**L'**ex amministratore srl risarcisce il fallimento della società per i pagamenti compiuti in conflitto d'interessi con la compagine. E ciò anche se non è accertata la condizione d'insolvenza della srl nel momento in cui risultano effettuati i versamenti di denaro contrari all'interesse della società, rilevati poi nella contabilità dalla curatela: non c'è dubbio che, così facendo, l'organo di gestione abbia violato i doveri di lealtà e di diligenza qualificata che gravano sull'amministratore di una società a responsabilità limitata. Il tutto specie se si considera che gli esborsi cash, al posto delle necessarie compensazioni nei rapporti crediti-debiti, risultano eseguiti per volontà del manager nei confronti di una società estera collegata all'amministratore stesso: una condotta che è dunque il frutto della deliberata scelta di appropriarsi, attraverso la compagine straniera, delle risorse economiche appartenenti alla srl. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 23963 del 27/08/2025.

**Azione cumulativa.** Diventa definitiva la condanna inflitta all'amministratore: risarcirà con circa 300 mila euro il fallimento della srl. Anzitutto è cumulativa la legittimazione riconosciuta al curatore che esercita l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società dichiarata insolvente: fa bene quindi il giudice del merito a qualificare come azione anche contrattuale quella della curatela e, insomma, non rivolta a limitare il risarcimento al danno all'integrità del patrimonio

sociale, richiedibile, nel caso di società "in bonis", dai creditori ai sensi dell'articolo 2394 Cc. Il fallimento, insomma, cumula l'azione sociale con quella dei creditori senza limitare la domanda risarcitoria a uno solo dei profili.

**Compensazione necessaria.** Come dimostrano i documenti prodotti in giudizio dalla curatela, l'organo di gestione agisce per favorire sé stesso: dispone pagamenti in denaro per saldare le prestazioni rese dalla società serba, pure a lui riconducibile e rivelatasi non solvibile, mentre il debito dell'azienda straniera è superiore al credito vantato; esborsi che, invece, si sarebbero potuti evitare ricorrendo all'istituto della compensazione. Il tutto determina la situazione di incapienza della srl e aggrava la posizione dei creditori della società. Il fatto poi che l'azione risarcitoria del fallimento non sia limitata al danno da falcidia, come invece avrebbe voluto l'amministratore, esclude che sia rilevante accertare la condizione di insolvenza della srl nel momento in cui i versamenti sono effettuati.

**Diligenza e sindacabilità.** L'amministratore della srl, invece, deve agire con la diligenza dovuta alla natura dell'attività svolta: scatta l'illecito di cui all'articolo 2476 Cc se il manager fa prevalere un interesse incompatibile con quello della società e che pure la danneggia. L'insindacabilità nel merito delle scelte di gestione (business judgement rule) non esclude la responsabilità contrattuale verso la società quando l'operazione intrapresa dall'amministratore è irragionevole, imprudente o arbitraria.

— © Riproduzione riservata —

